

=====

IN QUESTO NUMERO

=====

= Documento dell'Assemblea nazionale dei ricercatori del 21 gennaio 1989	1
= Sul trattamento economico di ordinari, associati e ricercatori	2
= Richiesta di incontro a Ruberti	2
= Richiesta di incontro a Benadusi, responsabile del PSI	2
= Rassegna stampa sull'agitazione dei ricercatori	3
= Relazione sugli incontri con parlamentari, ministro e partiti	4
= Scelta dei candidati dei ricercatori per il rinnovo del CUN	5
= Lettera aperta al segretario della Cisl	5
= Parere CUN sui concorsi a ricercatore	5
= Prossime riunioni del CUN	5
= Nuovo schema di ddl per l'"autonomia" universitaria	6
= Resoconto sull'inizio della discussione alla Camera del ddl per il nuovo ministero	11
= Associati e ricercatori di Palermo per un coordinamento nazionale unitario	12
= A Palermo i ricercatori continuano la battaglia per la corretta gestione dell'ateneo	13
= Il 18 febbraio 1989 a Roma Assemblea nazionale dei ricercatori	14

=====

I RICERCATORI SI ASTENGONO DA OGNI ATTIVITA' DIDATTICA
DAL 13 AL 18 FEBBRAIO 1989

SABATO 18 FEBBRAIO 1989 A ROMA
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

*documento approvato dall'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari
tenutasi a Roma il 21 gennaio 1989*

Dopo quasi 9 anni dalla legge 28 del 1980 i ricercatori universitari non hanno ancora avuto la definizione del loro stato giuridico che la stessa legge prescriveva dopo 4 anni.

I provvedimenti attualmente in discussione in Parlamento ridefiniscono tutta l'organizzazione didattica dell'università e istituiscono il nuovo Ministero università-ricerca.

In questi disegni di legge non esistono proposte di stato giuridico né vengono prese in considerazione le altre richieste avanzate da anni unitariamente dai ricercatori.

La costituzione del nuovo ministero rischia di configurarsi come un ulteriore strumento per la privatizzazione degli atenei e la dipendenza della ricerca dagli interessi delle imprese private e consente inoltre un ulteriore rafforzamento del potere della corporazione degli ordinari.

Preoccupa particolarmente, in questo quadro, come l'istituzione del nuovo ministero stia diventando occasione per contese di potere che rischiano di arrivare a soluzioni che esproprierebbero del dibattito il Parlamento e gli operatori universitari.

La proposta di legge sulla autonomia (che dovrebbe essere discussa dal Parlamento dopo l'istituzione del nuovo ministero), a cui ha lavorato la "commissione Cassese" nominata dal ministro Ruberti, rafforza le strutture dell'università pre-382 (v. rafforzamento della facoltà) e aumenta il potere degli ordinari negli organi di gestione (prevedendo, ad esempio, che nel Consiglio di amministrazione gli ordinari siano comunque almeno la metà dei membri interni).

L'altro disegno di legge in discussione, che si occupa degli ordinamenti didattici, non prende nemmeno in considerazione l'attività didattica svolta per legge dai ricercatori, dichiarando all'art. 10 che essa è "compito istituzionale dei professori di ruolo ordinari e associati".

Queste tematiche sono in discussione in questo momento tra le forze politiche anche al di fuori del dibattito sui diversi progetti di legge, ed anche da questi momenti escono segnali di restaurazione, come l'allargamento

smisurato del numero dei ricercatori senza che venga aumentato contemporaneamente quello delle altre fasce docenti. Se aumento ci deve essere, come i ricercatori chiedono, deve riguardare unitariamente l'organico unico docente articolato nelle tre fasce (ordinari, associati, ricercatori).

La difesa del diritto allo studio e l'ampliamento delle frequenze universitarie passano anche per una migliore e più articolata organizzazione della didattica, al servizio degli studenti e della ricerca verso una effettiva utilità sociale. Al contrario di quanto previsto dai sostenitori del numero chiuso, deve ampliarsi sempre di più il numero di coloro che possono iniziare e concludere l'iter universitario.

E' chiaro da quanto detto che forze politiche, CUN e ministero si stanno muovendo contro la parziale riforma dell'università rappresentata dalle innovazioni del DPR 382/80 e che l'intento è quello di riportare ad un ristretto gruppo di accademici tutto il potere nell'università.

La chiusura finora dimostrata rispetto alle richieste dei ricercatori rientra in questo quadro generale.

La disponibilità al confronto dichiarata dalle forze politiche intervenute all'Assemblea di oggi rappresenta un ulteriore stimolo per tutta la categoria a sviluppare il dibattito, intensificare la mobilitazione e ribadire gli obiettivi da tempo individuati:

- giudizio di idoneità come meccanismo di scorrimento tra le tre fasce dell'unico ruolo docente;
- riconoscimento del ruolo docente con piena autonomia scientifica e didattica;
- presenza pari a quella delle altre fasce docenti in tutti gli organismi universitari con la partecipazione di tutti alla elezione del rettore, del preside e del presidente del corso di laurea;
- equiparazione economica dei ricercatori non confermati a quella dei ricercatori confermati a tempo pieno;

*documento Assemblea nazionale dei ricercatori
segue da p. 1*

- presenza dei ricercatori confermati nelle commissioni di concorso (che deve diventare nazionale) e di conferma dei ricercatori.

Queste richieste di carattere più ampio non devono comunque costituire motivo di rinvio delle soluzioni riguardanti la docenza e l'assetto dell'università contenute nei vari disegni di legge ora in discussione.

Nell'immediato i ricercatori chiedono:

1. che il decreto per la prossima terza tornata di giudizi di idoneità ad associato preveda la partecipazione dei ricercatori;
2. che nella legge per la riforma degli ordinamenti didattici si riconosca il ruolo docente e l'autonomia didattica dei ricercatori;
3. la presenza paritetica nel senato accademico integrato (previsto dall'art. 15 del ddl sul nuovo ministero) di ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo e studenti.

L'Assemblea ribadisce la necessità di rispettare la scadenza dell'attuale CUN (prevista dalla legge per il luglio 1989) e apprezza l'impegno assunto dal ministro Galloni, nell'incontro odierno con la delegazione dell'Assemblea stessa, di emanare entro febbraio la circolare che indice le elezioni per il rinnovo del CUN per i primi di maggio.

L'Assemblea giudica invece estremamente grave il secco rifiuto del ministro di ammettere i ricercatori alla terza tornata di giudizi di idoneità ad associato.

L'Assemblea ritiene opportuno proseguire il confronto sui contenuti e i tempi della mobilitazione delle varie fasce docenti e accoglie quindi l'invito a un confronto comune avanzato da parte di una forza sindacale.

In appoggio a questi obiettivi i ricercatori decidono di continuare l'agitazione con articolazione locale delle forme di lotta e indicano una settimana di astensione nazionale dall'attività didattica (lezioni, seminari, esercitazioni, esami di profitto e di laurea, ecc.) e assistenziale nelle facoltà di medicina dal 13 al 18 febbraio 1989.

La settimana di astensione si concluderà con una Assemblea nazionale dei ricercatori che si terrà sabato 18 febbraio 1989 alle ore 10 a Roma (Geologia) per valutare le risposte del governo e del Parlamento alle richieste della categoria e decidere una eventuale intensificazione dell'agitazione.

SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ORDINARI, DEGLI ASSOCIATI E DEI RICERCATORI

I ricercatori ritengono che qualsiasi modifica tra la retribuzione degli associati rispetto a quella degli ordinari debba interessare nella stessa misura la retribuzione dei ricercatori rispetto a quella degli associati.

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

AL PROF. RUBERTI

Ministro per il Coordinamento della Ricerca scientifica e tecnologica

Caro Ministro,
come Lei già sa, i ricercatori hanno espresso un giudizio preoccupato sul progetto di istituzione del nuovo ministero università-ricerca, giudizio che abbiamo ribadito nel documento approvato dall'Assemblea nazionale dei ricercatori il 21 gennaio 1989 (v. documento allegato).

Nel corso del dibattito al Senato sul relativo disegno di legge abbiamo, in particolare, criticato il contenuto dell'articolo 15 che istituisce il "senato accademico integrato", organismo dotato di nuovi e importanti poteri.

Per apprezzando il miglioramento apportato in sede di votazione finale al Senato, riteniamo importante che la Camera modifichi ancora l'articolo prevedendo la presenza paritetica di tutte le componenti (v. nostra proposta di emendamenti qui allegata).

Più in generale siamo interessati alla riforma democratica delle strutture universitarie (v. nostro schema di riforma qui allegato) e siamo estremamente preoccupati per quanto prevede la seconda stesura del "Disegno di legge generale sulla autonomia delle università e degli enti di ricerca" elaborata dalla Commissione Cassese.

Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni al Ministro Galloni nel corso dell'incontro che abbiamo avuto con lui il 21 gennaio 1989.

Galloni ci ha detto che su queste questioni la competenza è ormai del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Pertanto La preghiamo di ricevere una nostra delegazione per poterci consentire di illustrarle le nostre posizioni sul disegno di legge per l'istituzione del nuovo ministero e sullo schema di disegno di legge per l'autonomia delle università e degli enti di ricerca.

In attesa che Lei stabilisca la data dell'incontro, La ringraziamo e Le porgiamo i più cordiali saluti.

24 gennaio 1989

L'Assemblea nazionale dei ricercatori

AL PROF. BENADUSI

Responsabile nazionale del Partito Socialista Italiano per l'Università

Caro Benadusi,
ti abbiamo chiesto per mesi un incontro in modo da potere confrontare le nostre posizioni e le nostre richieste sui vari problemi dell'Università con il tuo Partito.

Abbiamo saputo indirettamente e recentemente che non hai mai ricevuto le nostre lettere con cui ti chiedevano un incontro.

Nel frattempo ci siamo invece incontrati con i responsabili di partito e/o di gruppi parlamentari di DC, DP, PCI, Sinistra Indipendente e Verdi, i quali hanno ricevuto invece le nostre lettere.

Da tutti questi incontri abbiamo potuto constatare come nei confronti dei ricercatori e della loro Assemblea nazionale stia venendo meno quell'atteggiamento di chiusura preconcepita, di natura squisitamente "accademica", che ha creato per tanti anni una situazione di malessere nella categoria, costretta a più riprese a praticare forme di lotta che hanno danneggiato il funzionamento dell'Università.

Ci dispiace che le note disfunzioni postali abbiano impedito il confronto solo con il tuo Partito.

Ci auguriamo che tali disfunzioni non arrivino a non farti ricevere anche questa lettera che ti inviamo con raccomandata.

Siamo certi che quanto auspicato dall'on. Pietrini, quando è intervenuto a nome del gruppo del PSI della Camera alla nostra Assemblea nazionale del 21 gennaio 1989, si realizzi.

L'on. Pietrini si è detto certo che da quel momento sarebbe stato possibile riprendere il confronto con il PSI, confronto che pensiamo possa essere utile certamente a noi e forse anche al tuo Partito.

Ti preghiamo di comunicarci la data in cui puoi incontrare una nostra delegazione.

Ti ringraziamo e ti porgiamo i più cordiali saluti.

24 gennaio 1989

Munzio Miraglia - coordinatore dell'Assemblea nazionale dei ricercatori

Da domani protestano i ricercatori, dal 25 i docenti associati bloccano gli esami Università, arrivano agitazioni a catena

Sotto tiro gli esami, ma anche l'attività didattica. Il grande nemico sono gli attuali concorsi: ogni categoria vuole salire al gradino superiore della piramide senza numeri chiusi negli organici. Polemiche sul nuovo ministero

ROMA (eu.ci.) - Aria di rivolta negli atenei italiani, mentre continua il braccio di ferro Dc-Psi sul nuovo ministero: protestano i professori associati, sono di nuovo in agitazione i ricercatori, si lamentano i dottori di ricerca. Ma quale che sia la collocazione nella piramide dell'Accademia il tam tam ripete la stessa accusa: «gli attuali concorsi non vanno».

C'è chi si lamenta perché le prove sono costantemente in ritardo rispetto alle scadenze previste; chi accusa l'attuale sistema di essere «troppo spesso immorale».

Ma tutti giurano di non volere «sanatorie», dai ricercatori al coordinamento dei professori associati che ha impugnato la bandiera: «a uguali doveri ugua-

li stipendi» chiedendo l'equiparazione agli ordinari. Gli associati hanno già annunciato il blocco degli esami dal 25 al 7 febbraio. Ma da domani scendono in campo anche i ricercatori: prima agitazioni stabilite sede per sede; poi dal 13 al 18 sospensione nazionale di ogni attività didattica: dalla partecipazione agli esami alle esercitazioni. Questo il piano di guerra contro il ministro della Pubblica Istruzione Galloni deciso dall'«Assemblea nazionale dei ricercatori universitari», una delle sigle che organizza la categoria.

Grande nemico per tutti è il quadro definito nel 1980 per quanto riguarda la docenza universitaria. Se i professori associati, organizzati dal «coordinamento», non accettano di essere considerati di serie «b» rispetto

agli ordinari, i ricercatori da nove anni aspettano un preciso stato giuridico e vogliono essere riconosciuti come docenti.

Ora i ricercatori in agitazione chiedono innanzitutto di essere ammessi ai giudizi d'idoneità a professore associato e hanno deciso le proteste dopo il «no» confermato ieri dal ministro Galloni.

Per l'«Assemblea nazionale» va rivista tutta la procedura dei concorsi. Contrari alla formula attuale, i ricercatori chiedono che non ci siano numeri chiusi negli organici: sulla base del giudizio di una commissione nazionale devono «scorrere» nel ruolo di professori associati tutti coloro che ne abbiano i titoli scientifici e didattici. Qualcosa di simile chiedono i professori associati del «coordinamento inter-

sedi» che dal 25 gennaio al 25 febbraio non parteciperanno neppure a consigli di facoltà, dipartimento, corso di laurea. Con rischio di paralisi.

I ricercatori avanzano richieste anche nei confronti del Parlamento e vogliono vedere riconosciuti i loro diritti alla docenza nel quadro della legge sui nuovi ordinamenti (che dovrebbe introdurre il diploma intermedio). Ma contestano anche l'attuale testo di legge sul nuovo ministero unico atenei-ricerca: temono che apra la strada ad una «privatizzazione dell'università» e in ogni caso insistono perché siano rappresentate pariteticamente tutte le categorie nel cosiddetto Senato accademico «integrato» previsto dal provvedimento.

L'Unità
Domenica
22 gennaio 1989

IL MESSAGGERO
DOMENICA
22 GENNAIO 1989

Atenei/Sciopero dei ricercatori per sette giorni

Una settimana di scioperi, dal 13 al 18 febbraio, con astensione dalle attività didattiche ed assistenziali e dalla partecipazione agli organismi è stata proclamata dall'assemblea nazionale dei ricercatori riuniti a Roma. I ricercatori da subito hanno poi indetto le stesse agitazioni a livello locale.

Una delegazione si è recata al Ministero della Pubblica Istruzione dove ha incontrato, per la prima volta da quando si è aperta la vertenza della categoria, il ministro Galloni per un confronto.

Un no secco - ha riferito in assemblea (erano presenti i rappresentanti di 22 città) il presidente Nunzio Miraglia - E' stato espresso dal Ministro a proposito della richiesta di inserire i ricercatori nel bando per la prossima terza tornata di giudizi di idoneità ad associato. Per quanto riguarda il riconoscimento all'interno del disegno di legge per la riforma degli ordinamenti didattici, attualmente in discussione in Parlamento, del ruolo docente e dell'autonomia didattica dei ricercatori il Ministro - sempre secondo quanto ha riferito Miraglia - ha informato dell'intenzione di mettere mano ad un disegno di legge specifico per la definizione dello stato giuridico della categoria.

Alla richiesta di presenza paritetica tra i ricercatori e le altre componenti nel senato accademico integrato (previsto da Ddl sul nuovo ministero) il ministro Galloni ha detto che è un problema da risolvere all'interno della definizione dell'autonomia degli organismi di gestione delle università di cui si occupa il ministro per la ricerca scientifica Ruberti.

Sciopero negli atenei dal 13 al 18 febbraio

Galloni ai ricercatori: «Non potete diventare docenti»

I ricercatori universitari ancora una volta sono stati esclusi dal bando per i giudizi di idoneità che consentirebbe di divenire docenti associati e minacciano agitazioni. Gli associati, invece, hanno confermato assemblee in tutti gli atenei per mercoledì 25 e il blocco degli esami fino al 7 febbraio. Il ministro Galloni non prende posizione sul problema della loro rappresentanza negli organi di gestione.

ROMA. Per ora resterà insoluto uno dei più grossi problemi che interessano i 15 mila ricercatori delle università italiane, i «paria» degli atenei. Non potranno infatti accedere alla terza tornata di giudizi di idoneità per salire di grado e divenire professori associati. Il bando è già stato approvato, ma la categoria è stata esclusa, come quella dei tecnici laureati dopo l'80, come era stato ipotizzato da una sentenza della Corte dei conti.

Queste informazioni le ha date il ministro della Pubblica Istruzione, Galloni, a una delegazione dell'Assemblea nazionale dei ricercatori (organismo permanente) e sono state poi riportate alla loro as-

semblea svoltasi nell'università La Sapienza. A Galloni erano state avanzate altre richieste: il riconoscimento dello stato giuridico che da quattro anni aspetta di essere definito e una rappresentanza giusta dei ricercatori negli organi di gestione. Per lo stato giuridico il ministro ha precisato che è stato avviato uno studio, quanto al resto ha detto di non essere competente in materia, rinviando la questione al futuro ministro dell'Università. Questo primo incontro tra ricercatori e ministero non soddisfa i primi, che da anni attendono la definizione dei loro problemi. E nei prossimi giorni decideranno quale for-

ma di lotta adottare.

La figura del ricercatore è stata introdotta nel 1980 con la legge 382 assieme all'istituto del dottorato di ricerca. Teoricamente per alcuni anni il laureato che vuole lavorare nell'università segue un periodo di ricerca pura, imparando a fare il docente, dopo di che, sempre teoricamente, dovrebbe avere la possibilità di partecipare ai concorsi per entrare a pieno titolo nell'organico universitario. La legge prevedeva dopo quattro anni la definizione del ruolo dei ricercatori, ma questa non c'è mai stata. Così i ricercatori in realtà svolgono una vera e propria funzione docente senza averne la piena titolarità, sostanzialmente per riempire i vuoti. Quanto ai concorsi - definiti una fonte di «corruzione» dall'onorevole verde Gianni Mattioli, nonché autorevole docente di Fisica a Roma, che ieri è intervenuto all'assemblea - questi non si fanno mai. Per gli associati ne è stato appena fatto uno, l'uni-

co in otto anni. Tale scansione rende l'appuntamento dei concorsi come «l'ultima spiaggia», un appuntamento a cui non si può mancare, un ostacolo da superare a qualsiasi costo. La soluzione di questo problema, secondo tutte le forze politiche e sindacali, sono i giudizi di idoneità che si danno sulla base dei titoli. La Cgil ha avanzato la proposta di istituire le verifiche di idoneità. Una commissione nazionale preparerebbe ogni anno una lista di idonei a disposizione delle facoltà. Questo meccanismo è proposto per tutte le tre categorie universitarie: ricercatori, associati e ordinari, che, sempre per la Cgil, dovrebbero rientrare come fasce in un ruolo unico.

Intanto gli associati aderenti a Cgil Cisl e Uil hanno confermato per mercoledì assemblee in tutti gli atenei, e blocco degli esami fino al 7 febbraio. Ma è probabile che i confederali chiamino anche i ricercatori alla mobilitazione negli stessi giorni. □ R.La.

BLOCATE LE ATTIVITA' PER UNA SETTIMANA
Università, ricercatori in sciopero
Agitazioni anche del personale dei Provveditorati agli studi

Indetto il blocco delle attività didattiche ed assistenziali
Atenei, dal 13 al 18 febbraio
scioperano tutti i ricercatori

Resto del Carlino
Domenica
22 gennaio 1989

GIORNALE DI SICILIA
DOMENICA
22 GENNAIO 1989

RELAZIONE SUGLI INCONTRI DEI DELEGATI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI CON DEPUTATI, MINISTRO, PARTITI

DC. Abbiamo incontrato a dicembre l'on. Bonocore che ha giudicato utile il confronto con l'Assemblea nazionale dei ricercatori, dichiarandosi disponibile a sostenere la sostanza del nostro emendamento all'art. 10 del ddl per la riforma degli ordinamenti didattici (v. "Università Democratica", gennaio 1989, n. 52, p. 1). Lo stesso Bonocore ha ritenuto opportuno che incontrassimo l'on. Tesini (responsabile nazionale del settore istruzione della DC), che era stato appena colpito da un grave lutto familiare.

Il 18 gennaio abbiamo incontrato l'on. Tesini, l'on. Bonocore e il prof. Stella (responsabile nazionale del settore università). L'esito dell'incontro ci è stato comunicato, formalmente e pubblicamente, da Stella nel suo intervento alla nostra Assemblea nazionale del 21 gennaio.

Stella ha detto che all'indomani dell'incontro del 18 gennaio si è riunito l'Ufficio nazionale della DC per valutare le nostre richieste. In quella sede la DC ha deciso di fare cadere l'atteggiamento pregiudiziale espresso precedentemente in commissione Cultura della Camera che escludeva di contemplare nell'art. 10 del ddl per la riforma degli ordinamenti didattici qualsiasi cosa riguardasse i ricercatori. Nel merito, la DC ritiene che per i ricercatori si debba prevedere la possibilità di avere assegnato le supplenze, di far parte a pieno titolo delle commissioni di esame di profitto e di laurea, di essere relatori di tesi, di insegnare nei dottorati, di far parte delle commissioni di concorso e di conferma di ricercatori.

Per quanto riguarda il nostro emendamento all'art. 15 del ddl per l'istituzione del ministero università-ricerca (v. "Università Democratica", gennaio 1989, n. 52, p. 1), la DC è disponibile a modificare l'articolo nella direzione da noi richiesta.

E' la prima volta che l'on. Tesini incontra una delegazione dell'Assemblea nazionale dei ricercatori.

DP. Abbiamo incontrato l'on. Arnaboldi che si è detta disponibile a presentare i nostri emendamenti; la stessa disponibilità è stata data da Mordenti, responsabile del settore, che è intervenuto alla nostra Assemblea del 21 gennaio. Gli on. Ronchi e Tamino, del gruppo di DP, si sono già impegnati a presentare i nostri due emendamenti e a tenersi in stretto contatto con i rappresentanti dell'Assemblea nazionale nel corso della discussione dei due ddl.

PCI. Abbiamo incontrato il sen. Margheri (responsabile nazionale) e gli onn. Gelli e Soave. Il PCI ha assicurato il suo impegno per la presentazione e l'accoglimento del nostro emendamento all'art. 10 del ddl per la riforma degli ordinamenti didattici. Per quanto riguarda l'art. 15 del ddl per il nuovo ministero, il PCI ha dichiarato che valuterà attentamente il nostro emendamento nel corso

della discussione. Il PCI inoltre ha riconfermato la sua volontà di proseguire il confronto con i rappresentanti dei ricercatori.

PSI. Non è stato possibile incontrare i responsabili e i parlamentari di questo gruppo. L'on. Pietrini è intervenuto alla nostra Assemblea del 21, a nome del gruppo della Camera, assicurando che il gruppo avrebbe considerato con attenzione le nostre richieste e auspicando che si possa instaurare un terreno di confronto tra il suo partito e l'Assemblea nazionale. Abbiamo già inviato una lettera con la richiesta di un incontro al prof. Benadusi, responsabile nazionale (v. p. 2).

SINISTRA INDIPENDENTE. Dopo i costanti e utili contatti con la Sinistra indipendente al Senato attraverso il sen. Vesentini, abbiamo avuto diversi incontri con gli on. De Julio e Guerzoni. La Sinistra indipendente ha assicurato il suo impegno a sostenere il nostro emendamento all'art. 10 e a valutare, nel corso della discussione, la possibilità di migliorare l'art. 15 nella direzione da noi richiesta.

VERDI. Abbiamo avuto un incontro con l'on. Mattioli, capo gruppo, che è pure intervenuto alla nostra Assemblea del 21 gennaio. Il gruppo Verde ha presentato già il nostro emendamento sull'art. 10 e presenterà quello sull'art. 15. I Verdi hanno chiesto di proseguire il confronto con i rappresentanti dell'Assemblea nazionale su tutte le questioni contenute nei due disegni di legge.

GALLONI. Abbiamo incontrato il ministro Galloni il 21 gennaio. Abbiamo illustrato le nostre richieste chiedendo delle risposte precise. All'incontro ha partecipato anche il Capo di gabinetto. Alla nostra richiesta di far partecipare i ricercatori alla prossima terza tornata di giudizi di idoneità ad associato il ministro ha risposto con un netto rifiuto: la legge non glielo consentirebbe; per lo stesso motivo non farà partecipare i tecnici laureati. Per quanto riguarda il riconoscimento del ruolo docente dei ricercatori, il ministro ha mostrato di non avere presente le attuali leggi che assicurano ai ricercatori la piena autonomia di ricerca e non li fa dipendere per l'attività didattica da un professore. Ci ha informato che il ministero sta lavorando ad un disegno di legge per la definizione dello stato giuridico dei ricercatori. Per quanto riguarda la riforma e la composizione degli organismi di gestione ci ha detto che la competenza politica su queste questioni è ormai del ministro Ruberti (a cui subito dopo abbiamo scritto per avere un incontro -v. p. 2-). Galloni ci ha assicurato che continuerà il confronto con i rappresentanti dell'Assemblea nazionale dei ricercatori, specie sul ddl per la definizione dello stato giuridico dei ricercatori.

SCELTA DEI CANDIDATI DEI RICERCATORI PER IL CUN

L'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari del 21 gennaio 1989 ha deciso di incaricare il suo Esecutivo di indire, nel momento in cui sarà emanata la circolare ministeriale con cui saranno indette le votazioni per il rinnovo del CUN, una assemblea nazionale di delegati delle assemblee di ateneo aperte a tutti i ricercatori in cui scegliere i candidati della categoria al CUN.

I delegati saranno rappresentativi del numero dei ricercatori presenti nella propria assemblea di ateneo.

Nello stesso volantino di convocazione dell'Assemblea nazionale per la scelta dei candidati, saranno contenuti i nomi di tutti i ricercatori che a quel momento avranno dato la loro disponibilità ad essere candidati dall'assemblea nazionale. L'Assemblea nazionale sceglierà i propri candidati tra questi nomi. La disponibilità va comunicata dagli interessati ai membri dell'Esecutivo dell'assemblea nazionale dei ricercatori (v. elenco in "Università Democratica", n. 51, dicembre 1988, p. 3), a cui sono già pervenute le prime disponibilità.

L'Esecutivo è stato pure incaricato di verificare la possibilità di convocare l'Assemblea nazionale dei ricercatori per la scelta dei candidati al CUN assieme a tutte quelle forze che, al momento dell'emanazione della suddetta circolare, condivideranno le modalità di scelta dei candidati su riportate e i punti principali della piattaforma dei ricercatori.

=====

Prossime riunioni del CUN:
16-18 febbraio, 16-18 marzo, 20-22 aprile,
18-20 maggio, 22-24 giugno 1989.

=====

CUN. PARERE DEL 20.12.1988 SUI REQUISITI DI AMMISSIONE AI CONCORSI PER RICERCATORI

Il CUN, in merito alla decisione della sezione di controllo della Corte dei conti (decisione n. 1837 del 5.11.1987) con cui sono stati dichiarati illegittimi i bandi di concorso universitario che, fra i requisiti per l'ammissione non indicano il possesso, da parte del candidato, di un diploma di laurea riferito alle discipline comprese nel raggruppamento concorsuale, ritiene che la suddetta decisione non si concili con la legge 21 febbraio 1980, n. 28, istitutiva del ruolo dei ricercatori, che nell'art. 7 (ribadito all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e nell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, registrato dalla Corte dei conti il 15 aprile 1982) stabilisce che "condizione per la partecipazione ai concorsi per l'accesso a tale ruolo è il possesso della laurea", senza alcuna ulteriore indicazione in merito a quest'ultima.

Inoltre, si ricorda che l'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica assimila, per quanto non previsto espressamente dalla legge, lo stato giuridico dei ricercatori a quello degli assistenti universitari e si ricorda inoltre che, secondo l'art. 4 della legge 24 giugno 1950, n. 465, "i posti di assistente sono conferiti in seguito a concorso pubblico per laureati", senza alcuna altra specificazione del tipo di laurea. Si ricorda, infine, che per partecipare ai concorsi di professore ordinario, professore associato e per l'ammissione al dottorato di ricerca, i relativi bandi non specificano il tipo di laurea necessaria.

Il CUN quindi invita il Signor Ministro a promuovere le più adeguate iniziative affinché sia consentita la partecipazione ai concorsi per ricercatori universitario a tutti coloro che siano in possesso del diploma di laurea al di là del tipo di laurea conseguita.

=====

Questo numero di

"Università Democratica"

è stato inviato a tutti i deputati, ai membri della commissione istruzione del Senato, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidenti delle Commissioni di ateneo, ai presidi, ai partiti, ai sindacati, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che inviano uno specifico contributo (almeno 20.000 lire) da inviare, con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo - Tel. 091 580644

=====

LETTERA APERTA A DI ORIO, SEGRETARIO NAZIONALE DELLA CISL

Caro Ferdinando,

dopo il tuo intervento all'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari del 21 gennaio mi pare utile fare alcune precisazioni.

Tu hai ritenuto opportuno richiamarti esplicitamente ad un concetto che ti ho espresso in una nostra chiacchierata privata in occasione di una riunione del CUN, di cui entrambi facciamo parte.

In sostanza, se ho capito bene, nel tuo intervento nella nostra Assemblea hai sostenuto: "Miraglia accusa la Cisl di sostenere solo gli associati, gli associati accusano la Cisl di sostenere solo i ricercatori. Ciò dimostra che la posizione della Cisl è quella giusta. La Cisl ha una posizione complessiva sulle questioni universitarie e non intende rinunciare in nessun modo al suo ruolo di organizzazione 'generale' nell'università."

Le cose in realtà non stanno proprio così. In realtà ti ho detto (e riconfermo) che a mio avviso è contraddittorio che la Cisl condivida le posizioni dei ricercatori che riguardano l'intera organizzazione della docenza (ordinari, associati, ricercatori) e contemporaneamente sostenga le iniziative del coordinamento nazionale degli associati che, al contrario, teorizza e pratica una totale separazione degli associati dai ricercatori, occupandosi esclusivamente dei problemi immediati della propria categoria (v. documento in tal senso del coordinamento degli associati riportato in "Università Democratica", n. 50, novembre 1988, p. 5).

Bene hai fatto a proporre nella nostra Assemblea nazionale una sede di confronto comune tra sindacati e le organizzazioni dei movimenti dei ricercatori e degli associati.

Come sai, l'Assemblea nazionale dei ricercatori ha subito accettato la tua proposta, in coerenza con i suoi reiterati tentativi di collegamento con gli associati su contenuti e iniziative di lotta comuni. L'iniziativa dei ricercatori in questa direzione ha già portato in alcuni atenei a riunioni comuni delle due categorie e a iniziative che potrebbero presto sfociare nella costituzione di un coordinamento nazionale di associati e ricercatori.

Ma per tornare alle tue pubbliche affermazioni, mi pare che, in sostanza, con esse hai voluto attribuire all'Assemblea nazionale dei ricercatori una caratterizzazione e un ruolo meramente categoriale. La verità è invece, purtroppo, che l'Assemblea nazionale dei ricercatori è finora stata l'unica forza universitaria che si è occupata dei problemi generali dell'università (nuovo ministero, riforma degli organismi di gestione, ordinamenti didattici, diritto allo studio, corretta assegnazione delle cattedre, ecc.) e, soprattutto, a sostenere con forza e coerenza le sue posizioni in un confronto serrato con i partiti, il Parlamento e il governo e all'interno del CUN.

I sindacati invece sono arrivati a non spendere una sola parola su una questione fondamentale come la composizione degli organi di governo e, in particolare, del nuovo organismo (senato accademico integrato) previsto dall'art. 15 del ddl per l'istituzione del nuovo ministero. Noi abbiamo invece sostenuto la necessità di una presenza paritetica di tutte le componenti universitarie (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico e amministrativo, studenti), nell'interesse di una gestione democratica dell'università. Questo nostro impegno ha portato già al Senato ad un significativo miglioramento dell'art. 15.

Invece i sindacati si sono limitati ad esprimere un acritico assenso all'istituzione del nuovo ministero e proprio tu sei arrivato a sostenere pubblicamente (nel convegno nazionale di novembre) che il problema che ponevamo non era importante.

Pure secondaria hai definito (nella nostra Assemblea del 21 gennaio) la nostra richiesta di prevedere nel ddl per la riforma degli ordinamenti didattici il riconoscimento del ruolo docente dei ricercatori. E questo tuo atteggiamento "distaccato" si esprime proprio su due questioni su cui sono mobilitati tutti i ricercatori, anche quelli iscritti ai sindacati.

A me pare, in sostanza, che finora le organizzazioni sindacali si siano poco occupate dei problemi generali dell'università e poco attivi siano state sulla questione della riorganizzazione della docenza.

Questa carenza dei sindacati, peraltro, l'abbiamo potuta registrare direttamente all'interno di quello che dovrebbe essere l'organo dell'autonomia dell'università, cioè il CUN.

La maggioranza del CUN è stata eletta nelle liste sindacali e finora il CUN ha espresso scarsissima attenzione ai problemi generali (p.e. l'autonomia, la riforma del CUN stesso, il superamento dei concorsi, ecc.) e tantissima attenzione invece ai vari "mercati" delle cattedre, dei corsi di laurea, dei dottorati, ecc.

Inoltre, nei confronti dei ricercatori questo CUN ha costantemente tenuto una posizione avversa, la perfetta sintonia con le posizioni dell'accademia più "nostalgica" della figura dell'assistente, preferibilmente a termine.

I rappresentanti dell'Assemblea nazionale dei ricercatori nel CUN, si sono trovati spesso soli a sollecitare, spesso invano, un ruolo del CUN non corporativo e non "affaristico".

Detto tutto ciò, credo che possa continuare il franco e utile rapporto dei ricercatori con la tua organizzazione che peraltro è stata la prima ad opporsi al tentativo di mettere ad esaurimento il ruolo dei ricercatori e a riconoscere la giustezza della nostra richiesta di essere riconosciuti come terza fascia docente.

Comunque su tutte queste questioni e su altre avremo modo di confrontarci ancora, specie se si realizza la tua proposta di aggregazione di tutte le forze universitarie sugli obiettivi comuni espressi dalle categorie in lotta.

Cari saluti.

Nunzio Miraglia

SECONDA STESURA DDL SULL'"AUTONOMIA". LA CONFERMA DEL PROGETTO DI PRIVATIZZAZIONE DEGLI ATENEI E DEL RAFFORZAMENTO DELLA CORPORAZIONE DEGLI ORDINARI

Riportiamo la seconda stesura del ddl sulla autonomia elaborata dalla Commissione Cassese (composta da potenti baroni appartenenti a tutte le "aree" politiche) nominata da Ruberti. Il testo di cui disponiamo è di difficile lettura e addirittura alcune righe non sono leggibili. Abbiamo ritenuto opportuno (anche se comporta un notevole sforzo economico per sostenere il quale ribadiamo l'appello ad inviare contributi) far conoscere ugualmente al più presto al mondo universitario il contenuto di un disegno di legge che chiarisce meglio il più generale progetto politico-accademico che un potente gruppo di accademici sta tentando di imporre all'università e al paese.

Il progetto qui riportato:

- conserva le strutture più obsolete degli atenei (le facoltà -art. 3, comma 1, punto a.- e il senato accademico -art.8, comma 4-);
- prevede per il senato accademico una composizione di soli ordinari, arretrando in questo perfino rispetto a quanto previsto dall'art. 15 del ddl per il nuovo ministero approvato dal Senato che assicura la presenza nel senato accademico integrato di tutte le componenti universitarie (peraltro questa composizione va ulteriormente migliorata prevedendo la partecipazione paritetica di ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e studenti);
- riformula la composizione dei consigli di amministrazione assicurando agli ordinari una presenza pari ad almeno la metà dei membri interni (attualmente i consigli di amministrazione sono composti da 4 ordinari, 3 associati, 2 ricercatori, 2 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, fino a 7 studenti);
- continua escludere i ricercatori dalla piena partecipazione ai consigli di facoltà (art. 8, comma 7) e da qualsiasi presenza nella Corte di disciplina (art. 12, comma 4);
- conferma la riserva agli ordinari dei compiti dirigenti (rettore -art. 8, comma 3-, preside -art. 8, comma 7, direttore di dipartimento -art. 8, comma 8);
- istituzionalizza la conferenza dei rettori come organo "parallelo" al CUN (art. 12, comma 8);
- emargina di fatto il CUN dalla programmazione universitaria affidandola ad un "comitato consultivo" i cui membri sono in maggioranza espressi dal ministro (art. 13, comma 1);
- ridimensiona l'autonomia di ricerca costituendo un organismo di supercontrollo della ricerca di fatto nominato dal ministro ("Agenzia tecnica indipendente" -sic!-, art. 20).

La commissione di Ruberti, dulcis in fundo, si prende pure la briga di indicare la "riforma" delle carriere universitarie: liste nazionali a numero chiuso; il contrario cioè di quanto chiedono associati e ricercatori che vogliono meccanismi di passaggio da una fascia all'altra a numero aperto.

UFFICIO DEL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

Commissione di studio sui problemi dell'autonomia
delle università e degli enti di ricerca

Disegno di legge generale
sulla autonomia delle
università e degli enti di
ricerca

Seconda stesura coordinata
con il d.d.l. per l'istituzione
del Ministero dell'Università e
della ricerca scientifica e
tecnologica [A.C. 3236]

Roma 7 gennaio 1969

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Principi generali)

1. In attuazione dell'art. 33, ultimo comma della Costituzione, la presente legge concorre con la legge [v. A.C. 3236] a stabilire i principi sull'autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca.

2. Gli statuti e i regolamenti delle università e degli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati università, e i regolamenti degli enti pubblici di ricerca devono rispettare, nelle materie di loro competenza, i principi stabiliti dalla legge [v. A.C. 3236] e dalla presente legge, nonché quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, definizione dei compiti degli enti pubblici di ricerca, stato giuridico e trattamento economico del personale.

PARTE SECONDA - DELLE UNIVERSITÀ

Art. 2 (Funzioni delle università)

1. Le università hanno piena capacità di diritto pubblico e privato.

2. Le università, oltre alle funzioni previste dalla legge [v. A.C. 3236], provvedono, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, all'organizzazione delle biblioteche, dei sistemi informativi, di altri servizi e alla predisposizione di attrezzature. Le università istituiscono, in collaborazione tra loro e con enti pubblici e privati, centri interuniversitari per le attività di comune interesse.

3. Le università assicurano, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, servizi culturali e ricreativi, residenze e strutture di vita collettiva, servizi complementari, l'assistenza agli studenti durante il corso di studi e l'orientamento degli studenti nell'accesso, nel corso degli studi e per la scelta della professione, nonché il conferimento di borse di studio a giovani laureati che partecipano a corsi di specializzazione e di perfezionamento. Sono fatte salve le funzioni delle Regioni in materia.

Art. 3 (Autonomia statutaria)

1. Ogni Università adotta uno statuto con il quale sono disciplinati:
a) gli organi, le facoltà e i dipartimenti, la loro composizione e i loro compiti, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 8;
b) i criteri e le procedure per la costituzione delle altre strutture didattiche e scientifiche e delle strutture di servizio;
c) le competenze regolamentari degli organi e delle strutture didattiche e scientifiche, ai sensi dell'articolo 4;
d) i servizi didattici, ivi compresi quelli integrativi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge [v. A.C. 3236];

e) gli aspetti generali delle attività didattiche e di ricerca;

f) la composizione e le competenze del Consiglio e del Senato degli studenti, di cui all'articolo 10;

g) i poteri del Rettore di stipulare le convenzioni.

2. Lo statuto indica, altresì, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi nelle forme previste dal regolamento di ateneo di cui all'articolo 7 della legge [v. A.C. 3236].

3. Ai fini della emanazione dello statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 9 e 15, commi 2, 3, 4, e 5 della legge [v. A.C. 3236].

4. Lo statuto determina le procedure di revisione e le materie per le quali le norme statutarie possono essere modificate con procedura semplificata, gli organi che vi possono provvedere e la procedura da seguire. Tale procedura, che non può essere adottata per la revisione delle norme di cui al comma 1, lettera a), dovrà comunque prevedere il potere di iniziativa di uno degli organi collegiali dell'Università e il parere dell'altro organo, nonché delle facoltà e dei dipartimenti interessati.

Art. 4

(Autonomia regolamentare)

1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione e le relative procedure di esercizio. Sono comunque riservate al Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli studenti e al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione e le finanze e per il personale.

2. Lo statuto determina altresì la competenza regolamentare delle strutture didattiche e scientifiche e le procedure per il suo esercizio.

3. Il Senato accademico esercita il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche nella forma della richiesta motivata di riesame.

4. Il Ministro dell'Università e delle ricerche scientifiche e tecnologiche, di seguito denominato Ministro, esercita il controllo sui regolamenti di ateneo, nelle forme previste dall'articolo 6, comma 9 della legge [v. A.C. 3236].

Art. 5

(Autonomia didattica)

1. Le strutture didattiche provvedono, secondo criteri determinati dalle facoltà, all'organizzazione degli insegnamenti e degli studi, alla determinazione del curriculum, all'organizzazione delle

attività didattiche, alla disciplina delle procedure di valutazione e verifica dei risultati didattici.

2. Le università possono stipulare convenzioni con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati per ogni forma di cooperazione didattica e, in particolare, per l'organizzazione di corsi di perfezionamento, di formazione ricorrente e di esercitazioni e "stage".

Art. 6

(Relazioni sull'attività didattica)

1. Al termine di ogni anno accademico o di ogni corso, le strutture didattiche presentano al Consiglio di facoltà una relazione sull'attività svolta, formulando le proposte di provvedimenti e di atti di programmazione e coordinamento di competenza del Consiglio stesso.

2. Al termine di ogni anno accademico, il Consiglio di facoltà presenta al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività della facoltà, formulando proposte di provvedimenti di loro competenza. La relazione è trasmessa all'Agenzia di cui all'articolo 20.

3. Sulla base della relazione di cui al precedente comma, il Senato accademico formula proprie raccomandazioni alle facoltà, relativamente alle attività didattiche, indicando gli interventi di competenza delle facoltà.

4. Il Rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Agenzia di cui all'articolo 20 la relazione generale sull'attività didattica di ateneo, elaborata sulla base della relazione del Senato accademico.

Art. 7

(Autonomia della ricerca)

1. Ai ricercatori e ai docenti sono assicurati l'accesso ai finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge [v. A.C. 3236], nonché l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici e la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, presso centri di ricerca italiani e stranieri.

2. Le università sono libere di accettare finanziamenti e contributi per ricerche finalizzate, di stipulare contratti per ricerche e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali attività di ricerca sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica.

3. Al termine di ogni anno accademico, i dipartimenti e le altre strutture scientifiche presentano al Senato accademico una relazione sulle attività di

ricerca svolte, formulando proposte di provvedimenti di sua competenza. La relazione è trasmessa all'Agenzia di cui all'articolo 20.

4. Il Rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Agenzia di cui all'articolo 20 la relazione generale sull'attività di ricerca di ateneo.

Art. 8

(Autonomia organizzativa)

1. Sono organi dell'Università il Rettore, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione. Sono strutture necessarie le facoltà e i Dipartimenti.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire altre strutture didattiche e scientifiche anche in forma di consorzi aperti alla partecipazione di altre Università e di enti pubblici e privati. In ogni struttura è garantita la partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori e dei ricercatori che vi lavorano.

3. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il Rettore rappresenta l'Università, presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione e stipula le convenzioni indicate nello Statuto.

4. Il Senato Accademico è composto dai Presidi delle facoltà e da Direttori di Dipartimento eletti in numero pari alla metà dei presidi. Esso esercita compiti di programmazione per lo sviluppo dell'Ateneo e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca e determina la distribuzione dei posti del personale docente e ricercatore tra le facoltà.

5. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a 20 membri per le Università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a 30 membri per le altre. In esso sono rappresentati componenti esterne in misura non superiore a un quinto. Ai professori ordinari e straordinari è riservata una rappresentanza pari ad almeno metà dei componenti interni. È comunque garantita la rappresentanza dei professori associati, dei ricercatori, degli studenti e del personale non docente. Partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione il Pro rettore e il direttore amministrativo secondo modalità definite nello statuto.

6. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'Università, nonché del personale amministrativo e tecnico, fatti salvi i poteri di gestione

delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto ha attribuito autonomia finanziaria e di spese.

7. La facoltà è retta da un Consiglio, composto dai professori universitari che ne fanno parte e presieduto dal Preside, eletto tra i professori ordinari e straordinari. Lo statuto determina la rappresentanza dei ricercatori. Al Consiglio, oltre ai compiti che gli spettano come struttura didattica, è comunque riservata la chiamata dei professori universitari, per trasferimento o per concorso, e la distribuzione dei compiti e del carico didattico e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, presso centri di ricerca italiani e stranieri.

8. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo ed è retto da un Direttore, da un Consiglio e da una Giunta secondo modalità definite nello statuto. Fanno parte del Consiglio i professori e i ricercatori del Dipartimento e rappresentanti del personale non docente. Il Direttore è eletto tra i professori ordinari o straordinari.

9. Gli statuti devono garantire l'autonomia di organizzazione delle strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, la possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, il rispetto delle norme di stato giuridico dei professori e dei ricercatori stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli organi dell'Università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

(Personale)

1. Le funzioni del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, in materia di personale docente e ricercatore sono attribuite alle università, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento e i trasferimenti ad altra sede dei professori.

2. Con regolamento di ateneo presso ciascuna Università sono istituiti distinti ruoli del personale dirigente, tecnico e amministrativo, nei quali è inquadrato il personale in servizio. Tale regolamento disciplina, per tutto il personale ad eccezione dei dirigenti, lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. I posti vacanti sono coperti con concorsi, di trasferimento o di reclutamento.

4. L'incarico di direttore è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di amministrazione ad un dirigente dell'Università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente di altra sede universitaria. L'incarico è rinnovato.

ART. 10

(Organi di rappresentanza degli studenti)

1. Il Consiglio e il Senato degli studenti sono organi consultivi, rispettivamente, del Consiglio di facoltà e del Senato accademico, salvo quanto disposto dall'articolo 95 del D.P.R. n. 302/1980. La loro composizione e le loro competenze sono disciplinate dallo statuto. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.

2. Il Senato degli studenti è composto da un numero non superiore a 15 membri per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a 30 membri per le altre.

3. I presidenti dei Senato degli studenti eleggono una delegazione nazionale di quattordici membri che viene sentita dal Consiglio Universitario Nazionale in materia di diritto allo studio e di ordinamenti didattici.

ART. 11

(Autonomia finanziaria)

1. Al fine di adeguare l'autonomia finanziaria delle università alle disposizioni della presente legge il comma 2 dell'articolo 7 della legge [v. A.C. 3236] è così modificato: "I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero, relativi a:

- a) il personale docente e ricercatore;
- b) il funzionamento delle università, ivi comprese le spese per il personale non docente, per gli investimenti e per l'edilizia universitaria;
- c) la ricerca scientifica universitaria".

2. I mezzi finanziari relativi alle spese per il funzionamento delle università sono trasferiti alle università senza vincolo di destinazione.

3. Per il trasferimento dei mezzi finanziari destinati al finanziamento della ricerca scientifica universitaria si applicano le disposizioni dell'articolo 65 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 302.

4. Lo statuto stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità e le procedure di accertamento delle fonti autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge [v. A.C. 3236].

5. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge [v. A.C. 3236].

ART. 12

(Rapporti tra amministrazione centrale e università)

1. Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) è organo di rappresentanza delle università.

2. Il CUN è organo consultivo del Ministro in ordine a:

- a) il coordinamento tra le sedi universitarie;
- b) la formazione di programmi di sviluppo delle Università;
- c) gli atti di competenza del Ministro relativi ai professori e ai ricercatori universitari;
- d) la ripartizione tra le università dei fondi per la ricerca universitaria.

3. Il CUN inoltre delibera, salva la facoltà del Ministro di chiedere un ulteriore esame, in ordine a:

- a) la definizione e l'aggiornamento della disciplina nazionale degli ordinamenti didattici;
- b) l'assegnazione dei fondi a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, su proposta dei suoi Comitati consultivi;
- c) la formulazione dei raggruppamenti disciplinari.

4. Nell'ambito del CUN è istituita la Corte di disciplina di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31.

5. Il CUN è composto:

- a) di 24 membri eletti in rappresentanza di grandi aree didattiche e scientifiche;
- b) di 24 membri eletti dalle sedi, su base regionale o interregionale. Ne fa parte di diritto il Presidente della Conferenza permanente dei Rettori delle università italiane.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro. Il CUN elegge il Presidente tra i suoi componenti.

7. Le modalità di elezione, la durata in carica dei componenti, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale sono regolati con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

8. La Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane:

- a) esprime le istanze delle Università e ne promuove e sostiene le iniziative nelle sedi nazionali e internazionali;
- b) esamina, in funzione del coordinamento,

1. L'offerta di istruzione superiore;
c) elabora proposte sui problemi di interesse universitario;
d) svolge le attività consultive previste dalla legge.

ART. 13

(Comitato consultivo per la programmazione universitaria)

1. E' istituito il Comitato consultivo per la programmazione universitaria, composto dal Presidente del CUM, dal Presidente della Conferenza permanente dei Rettori, dal direttore dell'Agenzia tecnica di cui all'art. 20, dal direttore del Dipartimento competente del Ministero e da quattro esperti nominati dal Ministro, che nomina altresì, fra i suoi componenti, il Presidente.

2. Il Comitato, sulla base dei programmi delle singole sedi universitarie elabora uno schema di piano di sviluppo delle università, con il quale sono determinate le risorse da destinare alle università, lo sviluppo delle rete universitarie, nonché i criteri oggettivi per la distribuzione dei fondi e del personale docente e ricercatore tra le sedi universitarie e tra le grandi aree didattiche e scientifiche.

3. Il piano è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sentiti il CUM e la Conferenza permanente dei Rettori.

PARTI TERZA - DEGLI ENTI DI RICERCA

ART. 14

(Natura e funzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche)

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha piena capacità di diritto pubblico e privato e si dà ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, con propri regolamenti.

2. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha svolto e promuove, a norma dell'articolo 19 della legge [L. A.C. 3236], i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, di base, applicata e finalizzata, attività di ricerca e consulenza a favore dello Stato e di enti pubblici e privati e formazione dei relativi ricercatori;
- b) preparazione e verifica di "standard" e di norme tecniche;
- c) organizzazione, trasferimento e diffusione delle conoscenze;
- d) definizione di programmi di cooperazione internazionale.

Art. 15

(Autonomia regolamentare)

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche adotta regolamenti concernenti il

funzionamento degli organi;
l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio;
l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile; il personale.

2. Ai regolamenti del CNR si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, della Legge [L. A.C. 3236].

ART. 16

(Autonomia della ricerca)

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le strutture scientifiche e i ricercatori, hanno autonomia di ricerca nel quadro delle programmazione nazionale e degli obiettivi scientifici dell'ente.

2. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le strutture scientifiche, i gruppi di ricerca e i ricercatori presentano annualmente relazioni sulle attività di ricerca svolte, con analitica indicazione dei finanziamenti.

3. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche sottopone le proprie strutture scientifiche, i gruppi di ricerca e le ricerche affidate ad enti pubblici o privati a periodiche verifiche dell'attività svolta, in base alle quali decide gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione delle strutture scientifiche o di revisione dei finanziamenti concessi e presenta annualmente al Ministro la relazione generale sull'attività di ricerca dell'ente.

4. Il regolamento sul funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio stabilisce quali contratti e convenzioni possono essere stipulati direttamente dalle strutture scientifiche e di servizio e dal Presidente del CNR, previa deliberazione degli organi collegiali.

Art. 17

(Autonomia organizzativa)

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche ed organizzative e di servizio, anche con la partecipazione di Università e di enti pubblici e privati.

2. Sono organi del CNR:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) i Comitati Nazionali. Sono strutture scientifiche del CNR gli Istituti e i Centri di ricerca. Sono strutture organizzative e di servizio le Aree di ricerca e i centri di servizio.

3. Il Presidente è nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, per la durata di cinque anni e non può essere rinnovato, rappresenta il CNR, presiede il Consiglio direttivo e il Consiglio di Amministrazione e stipula le convenzioni di sua competenza.

4. Il Consiglio direttivo esercita compiti relativi alla programmazione, organizzazione dell'attività di ricerca relativa al conferimento di incarichi, direzione e coordinamento delle attività scientifiche e dei progetti di ricerca.

5. Il Consiglio di amministrazione esercita compiti relativi alla gestione personale, all'amministrazione e finanza.

6. Per le materie concorrenti al Consiglio di amministrazione delibera su proposta del Consiglio direttivo. In caso di mancato accoglimento della proposta, il Consiglio direttivo formula nuove proposte.

7. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente del CNR e dai presidenti dei Comitati nazionali a caratteri disciplinari.

8. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del CNR, da rappresentanti del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e da tre membri eletti dai comitati nazionali in assemblea, di cui uno di diritto.

9. Il regolamento concernente il funzionamento degli organi del CNR determina il numero, non superiore a dodici e a cinque, dei Comitati nazionali a carattere disciplinare e degli eventuali Comitati nazionali a carattere interdisciplinare, le modalità di elezione e la durata in carica dei componenti. Il regolamento disciplina altresì le competenze, l'organizzazione interna e il funzionamento dei Comitati nazionali del CNR.

10. Nelle strutture scientifiche o di personale scientifico e tecnico del CNR personale delle università e degli enti istituzionali di ricerca, associato mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica assegnato dal CNR previo assenso degli enti da cui il personale dipende.

11. Sono organi degli Istituti e Centri del CNR il Consiglio scientifico e il Direttore. Del primo fanno parte i ricercatori che operano nell'Istituto e Centro. Il secondo è nominato dal Consiglio direttivo del CNR e scelto tra i professori universitari e ricercatori designati dal Consiglio scientifico.

12. I regolamenti concernenti il funzionamento degli organi dell'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio sono deliberati dal Consiglio direttivo integrato da dodici membri eletti nei Comitati nazionali riuniti in assemblea, cui cinque direttori degli Istituti e Centri di ricerca.

13. Il regolamento del personale del CNR istituisce distinti ruoli del personale dirigente, scientifico, tecnico

amministrativo, nei quali è inquadrato il personale in servizio. Tale regolamento disciplina, per tutto il personale, lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali stipulati a norma della legge n. 93/1983.

16. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di amministrazione ed ha durata di 5 anni.

ART. 18
(Autonomia finanziaria)

1. I mezzi finanziari destinati al Consiglio Nazionale delle Ricerche sono iscritti in un unico capitolo del bilancio di previsione del Ministero e sono trasferiti senza vincolo di destinazione.

2. I mezzi finanziari destinati al finanziamento di progetti finalizzati sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero.

3. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche può ricorrere a forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi, anche a mezzo di contratti, ai quali si estende la disciplina prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1980, n. 382.

4. L'autonomia finanziaria e contabile del C.N.R. si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5 della legge [L.A.C.3236].

ART. 19
(Degli altri enti di ricerca)

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanici, nonché agli enti pubblici nazionali di ricerca di preminente interesse pubblico e a carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui all'art. 8, comma 2 della legge [L.A.C. 3236], hanno piena capacità di diritto pubblico e privato.

2. Nel rispetto dei principi relativi alla determinazione delle funzioni, degli organi e delle caratteristiche generali delle strutture scientifiche fissati nelle rispettive leggi istitutive, a tali enti si estendono le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, comma 1, 18, 14 e articolo 18 della presente legge.

PARTE TERZA - Disposizioni finali.

ART. 20
(Agenzia tecnica indipendente)

1. È istituita una Agenzia tecnica indipendente con il compito di effettuare analisi di efficacia delle Università e degli enti di ricerca, con esclusione delle valutazioni delle attività dei singoli docenti e ricercatori.

2. A tal fine l'Agenzia:

- a) raccoglie ed elabora dati e statistiche sulle università e sugli enti di ricerca, confrontandoli con dati relativi ad altri paesi;
- b) individua ed elabora, anche su indicazione di altri enti, criteri e metodologie di analisi dell'efficacia delle università e degli enti di ricerca;
- c) diffonde sistematicamente le informazioni raccolte.

3. L'Agenzia è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'Agenzia è composta da non più di 15 esperti di alta qualificazione, anche di cittadinanza straniera, nominati per un triennio, rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentito il C.N.S.I., e da personale tecnico non superiore a cinquanta persone;

b) la carica è incompatibile con qualsiasi incarico o attività pubblica o professionale; i dipendenti pubblici sono collocati di diritto in posizione di aspettativa o fuori ruolo, con assegni a carico dell'amministrazione di provenienza e diritto alla progressione in carriera;

c) è assicurata l'imparzialità e la responsabilità collegiale delle attività dell'Agenzia che, prima di pubblicare le proprie relazioni, le comunica all'Università, ente di ricerca, struttura didattica o scientifica interessata, che può presentare, entro un termine stabilito, proprie osservazioni;

d) la retribuzione degli esperti è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del Tesoro;

e) alla copertura dei posti del contingente organico del personale amministrativo e tecnico di supporto si provvede mediante distacco, comando o fuori ruolo di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.

4. L'Agenzia svolge i suoi compiti a mezzo, tra l'altro, di rilevazioni, indagini, consultazioni e conferenze con comunità scientifica nazionale e internazionale. L'Agenzia pubblica statistiche relative.

5. Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire all'Agenzia i dati e le informazioni richieste.

PARTE QUARTA - Disposizioni finali.

Art. 21
(Abrogazione di norme)

1. Con l'emanazione degli statuti e regolamenti delle università e regolamenti degli enti pubblici di ricerca cessano di avere efficacia, per ciascuna università e per ciascun ente di ricerca le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

2. Le disposizioni del comma 1 applicano, in particolare, alle segue leggi e regolamenti, in quanto contengono norme in contrasto con i principi della presente legge e della legge [L.A. 3236], ovvero contengono norme relative materie e oggetti attribuite alla autonomia normativa delle università e degli enti di ricerca:

a) per le università:

b) per il Consiglio Nazionale delle Ricerche:

4. Le università accertano le norme in vigore presso ciascuna sede e le trasmettono al Ministero, che provvede alla redazione della relativa raccolta, la aggiorna e la pubblica.

5. Sono abrogati l'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 7, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e l'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1982, n. 590.

selezione personale docente

Da più parti, ed in particolare dalla stessa comunità scientifica, in questi ultimi tempi si sono fatte sempre più pressanti le sollecitazioni per una riconsiderazione dell'attuale sistema di selezione dei professori universitari.

Lo schema messo a punto dalla Commissione Cassese non interviene su questo tema.

Il problema però esiste ed è necessario provvedere sulla base di una approfondita riflessione. Per questo motivo l'occasione della distribuzione dello schema è utile per una consultazione anche su questo problema.

Una delle soluzioni proposte prevede la formazione, mediante meccanismi di valutazione, di due distinte liste nazionali per i professori di I e II fascia con predeterminazione del numero di idoneità da attribuire.

Le singole Università successivamente, nel pieno esercizio della loro autonomia, "chiamerebbero" i prescelti a coprire le cattedre.

Dagli esiti della consultazione anche su questo aspetto si terrà conto nella redazione dello schema che sarà portato all'esame del Consiglio dei Ministri.

DDL PER L'ISTITUZIONE DEL NUOVO MINISTERO. COMINCIATA ALLA CAMERA LA DISCUSSIONE

Il 20 dicembre 1988 è cominciata nelle commissioni riunite Affari costituzionali e Cultura della Camera la discussione del ddl per l'istituzione del nuovo ministero università-ricerca con le relazioni di De Carolis e Fincato.

Il 18 gennaio 1989 è cominciata la discussione generale.

Mercoledì 18 gennaio 1989

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989, ORE 11,10.
— *Presidenza del Vicepresidente della VII Commissione, Bianca GELLI.* — Interviene il ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, Antonio Ruberti.

Disegno di legge:

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (approvato dal Senato) (3236).

(Parere della V, della X e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Bianca GELLI, dopo aver ricordato che in una precedente seduta erano svolte le relazioni, dà l'avvio all'esame preliminare.

Il deputato Sergio SOAVE, premesso che il suo intervento si limiterà alle questioni di competenza della Commissione cultura, intende anzitutto chiarire che, anche in relazione alle polemiche di queste settimane, il gruppo comunista è contrario al ricorso allo strumento del decreto-legge per il provvedimento in esame, ritenendo invece necessario, data la rilevanza che esso presenta la forma del disegno di legge. Il suo gruppo, per altro, concorda sull'urgenza di definire il provvedimento e non si è mai prestato a manovre ostruzionistiche; tuttavia, è opportuno che il dibattito non venga contenuto in termini eccessivamente rigidi ma sviluppi in modo tale da consentire a tutti i gruppi i più ampi approfondimenti.

Passando al merito del disegno di legge, sottolinea come il testo approvato dal Senato, grazie anche al contributo propositivo del gruppo comunista, risulti sensibilmente migliore rispetto a quello originario. In particolare, esso soddisfa alcune esigenze fondamentali: anzitutto che l'istituzione del nuovo Ministero non si riduca ad una semplice trasposizione burocratica di uffici; in secondo luogo l'esigenza di unificare il governo della ricerca; infine, la necessità di affrontare in modo chiaro il problema del rapporto tra pubblico e privato nel quadro di una politica complessiva della ricerca.

Pur in questo quadro in linea di massima positivo permangono alcune questioni da approfondire e riconsiderare: in particolare, occorrerà migliorare il testo dell'articolo 6 concernente l'autonomia dell'Università ma anche risolvere in modo chiaro il rapporto tra gli organi di rappresentanza, cioè fra il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza dei rettori; infine vi è l'esigenza di una normativa che risolva finalmente il problema del regime delle Università private.

Conferma infine che il gruppo comunista si adopererà, con un apporto critico ma costruttivo, a migliorare il testo in esame con rapidità ma anche con la necessaria riflessione.

Il deputato Giancarlo TESINI, parlando a nome del gruppo democristiano, ritiene necessario che vengano preliminarmente chiarite le polemiche, sviluppatasi negli ultimi giorni, che hanno ingiustamente coinvolto il suo partito. Attende

A partire da quest'ultima seduta intendiamo riportare i resoconti parlamentari. Ricordiamo che "Università Democratica" è l'unico strumento che informa sulle discussioni parlamentari sui più importanti provvedimenti riguardanti l'università.

Questo "servizio" costa e perciò invitiamo tutti gli interessati a inviare un contributo.

tersi mettere a disposizione dei deputati gli atti di alcuni interessanti convegni — come quello recentemente svoltosi a Bologna — e, in generale, ogni tipo di materiale informativo, in modo tale da poter procedere nell'esame del testo non solo con la massima urgenza ma anche con l'opportuna completezza conoscitiva.

Conclude esprimendo soddisfazione per il lavoro fatto al Senato cui il suo gruppo ha collaborato in modo determinante, ed auspica che, tenuto anche conto dei rapporti di collaborazione esistenti tra il ministro della pubblica istruzione Giovanni Galloni e il ministro della ricerca scientifica Antonio Ruberti, l'esame iniziato dalle Commissioni riunite I e VII possa proseguire in modo sereno e costruttivo.

Il Presidente Bianca GELLI, dopo aver ricordato l'assenza, per motivi personali, del relatore per la VII Commissione, Laura Fincato, considera inaccettabile il fatto che polemiche estranee al Parlamento possano in qualche modo turbare i lavori delle Commissioni che devono, invece, procedere in modo spedito, così da poter varare il provvedimento in termini rapidi.

Il deputato Carlo TASSI sottolinea che nel corso dell'odierno dibattito non si sta affrontando il merito del provvedimento, ma piuttosto i problemi della maggioranza, di cui non si comprende l'orientamento, non comprendendosi, anzi, neppure se essa esista ancora. I risultati raggiunti nel corso dell'esame al Senato, ai quali il gruppo missino è stato contrario, vengono infatti messi ora in discussione dalle ostilità insorte fra socialisti e democristiani, che compromettono la coesione della maggioranza.

Ricorda quindi che il gruppo del MSI-destra nazionale già nel corso dell'esame della legge n. 400 del 1988 aveva sottolineato la necessità di una riforma dei ministeri, che andrebbero fissati nel numero di tredici, con un accorpamento delle attuali competenze ministeriali. Sarebbe stato infatti necessario prevedere un unico Ministero della cultura, considerato che il frazionamento delle competenze provoca conflitti e mancanza di coordinamento, con un conseguente proliferare di comitati interministeriali.

Dopo aver criticato la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge, di stampo notarile, osserva che in pochi mesi si può giungere alla definizione di una buona legge, ritenendo in proposito positive le valutazioni contrarie al ricorso allo strumento del decreto-legge espresse anche dal deputato Tesini.

Ribadisce quindi la necessità di riflettere su una complessiva riforma del settore della ricerca scientifica, nel quale si investe poco, mentre si registrano enormi sprechi, dovuti anche alla frantumazione delle competenze, e fenomeni di fuga di cervelli. In conclusione, ritiene inutile procedere nell'esame del provvedimento, dal momento che l'elemento politico saliente è costituito dai conflitti esistenti nella maggioranza, che non le consentono di esprimere un orientamento chiaro.

Il Presidente Bianca GELLI, in considerazione del fatto che la I Commissione è convocata in sede referente alle ore 12, rinvia il seguito dell'esame, convenendo le Commissioni di tornare a riunirsi mercoledì, con l'intesa di concludere l'esame preliminare entro la prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

con interesse la riunione della maggioranza di Governo, richiesta da uno dei partiti che ne fa parte, e si augura che questa chiarisca i motivi politici e di merito che sono alla base di quelle polemiche. Nell'attesa di un tale chiarimento, necessario ad evitare il clima creatosi negli ultimi giorni — esso sì — un allungamento dei tempi di approvazione del provvedimento, ritiene imprescindibile ricordare e sottolineare non solo quello che è stato l'atteggiamento del gruppo democristiano — favorevole da sempre alla riforma — ma anche il notevole apporto che la DC ha dato fin dall'avvio dell'esame del provvedimento al suo miglioramento e alla sua approvazione da parte del Senato. Con coerenza, anche con i precedenti Governi, la DC ha perseguito, in modo netto, la scelta del Ministero unico dell'Università e della ricerca scientifica; per altro è sempre stata contraria fin dal Governo Gorla, a risolvere il problema facendo ricorso allo strumento del decreto-legge. Il punto è di individuare quale sia l'interpretazione di fondo che sta alla base della scelta del Ministero unico: se concepirlo come un mero trasferimento di competenze, o non piuttosto come una decisiva riforma istituzionale nell'organizzazione della struttura ministeriale. Proprio perché il gruppo democristiano si è sempre pronunciato a favore di questa seconda opzione, si è sempre opposto allo strumento del decreto-legge che esproprierebbe, in modo inaccettabile, il Parlamento delle sue funzioni istituzionali.

Del resto, lo svolgimento del dibattito al Senato ha confermato la giustezza di questa posizione: il testo approvato da quel ramo del Parlamento, infatti, contiene numerosi miglioramenti all'originario disegno di legge e tali miglioramenti sono stati appunto il frutto di un lavoro approfondito e serio svolto dai senatori. Questo importante apporto del Senato è stato dato da tutti i gruppi parlamentari, ma tra questi, senza ombra di dubbio e senza falsa modestia, vuole sottolineare l'apporto del gruppo democristiano che si è espresso, tra l'altro, attraverso il contributo autorevole ed incisivo dei senatori Leopoldo Elia e Adriano Bompiani, Presidenti, rispettivamente, della I e della VII Commissione del Senato.

Questa volontà di fare presto e bene, che ha finora coinvolto tutti i gruppi, rischia di essere ora incrinata dalle polemiche di questi giorni. E in particolare falso e inaccettabile affermare che la democrazia cristiana voglia allungare i tempi di approvazione del provvedimento; sono sospetti infondati che contrastano nettamente con il contributo che il gruppo democristiano ha sin qui apportato. Chi pensa che la democrazia cristiana sia la forza politica che si oppone al rapido varo del provvedimento, deve assumersi la responsabilità di dirlo esplicitamente. Anche se non è ancora chiaro il significato politico di queste polemiche, è necessario che al chiarimento si arrivi il prima possibile, così da accertare chi, e con quali motivazioni, tenta davvero di rallentare l'iter del disegno di legge. È necessario ed urgente che tale chiarimento avvenga anzitutto all'interno della maggioranza di Governo, e che ogni partito si faccia carico apertamente delle proprie posizioni; solo in questo modo sarà possibile procedere speditamente.

Suggerisce inoltre che l'apporto conoscitivo emerso dalle audizioni svolte al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge, possa essere acquisito all'attuale dibattito presso la Camera. Utile sarà al-

ASSOCIATI E RICERCATORI DI PALERMO PER UN COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE DUE CATEGORIE

=====

**DOCUMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DI ATENEO DEI PROFESSORI
ASSOCIATI E DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO
tenutasi il 17 gennaio 1989**

L'Assemblea di ateneo dei professori associati e dei ricercatori dell'università di Palermo ritiene che l'Università stia subendo un processo di arretramento rispetto ai pur parziali elementi di riforma democratica introdotti con il DPR 382/80. Tale arretramento riguarda in generale il carattere pubblico e di massa dell'istruzione universitaria. Tale involuzione riguarda soprattutto l'organizzazione della docenza. Infatti tutte le iniziative legislative tendono ad acuire la differenza tra gli ordinari e gli associati e a non riconoscere ai ricercatori il ruolo effettivamente svolto.

L'accentuazione della gerarchia nella docenza trova il suo punto di forza nel meccanismo dei concorsi sempre più occasione di gravi arbitrii sia nella "creazione" e nella distribuzione dei posti che nella gestione dei concorsi stessi. A questo c'è da aggiungere che i concorsi sono banditi a scadenze non certe, come non certo è il numero dei posti messi a concorso.

Per superare la lotteria dei concorsi occorre, nell'ambito dell'unicità della funzione docente, introdurre un meccanismo di scorrimento da una fascia all'altra indipendentemente dal numero dei posti disponibili. Perciò occorre prevedere un organico unico della docenza articolata in tre fasce con possibilità di passaggio da ricercatore ad associato e da associato ad ordinario attraverso una valutazione della idoneità scientifica e didattica dell'interessato. Occorre inoltre prevedere l'abolizione del periodo di straordinariato per coloro che provengono da una altra fascia della docenza.

Per un democratico funzionamento degli organismi di gestione dell'università e del CNR occorre prevedere una paritetica presenza degli ordinari, degli associati e dei ricercatori.

Occorre abolire l'art. 16 del DPR 382/80 che riserva ai professori ordinari le funzioni direttive e di coordinamento.

Occorre infine modificare l'art. 102 del DPR 382/80 che mortifica la professionalità degli associati e dei ricercatori medici.

Questi sono alcuni punti di convergenza per una iniziativa comune tra associati e ricercatori sia a Palermo che negli altri atenei.

Per una tempestiva ed efficace mobilitazione delle due categorie si costituisce un coordinamento di ateneo di associati e ricercatori (Agozzino, Ceraulo, Di Piazza, Miraglia, Vassallo, Zarcone) e si ritiene necessario promuovere una analoga struttura a livello nazionale.

=====

I RICERCATORI DI PALERMO PROSEGUONO LA LORO BATTAGLIA PER UNA CORRETTA GESTIONE DELL'ATENEO

Dopo la denuncia della costituzione illegale dell' istituto "Farmaco Chimico" (v. dossier "Un caso nell'università di Palermo o il caso università di Palermo", "UD", n. 44, aprile 1988) e del cumulo delle cariche ("I pluripresenti dell'università di Palermo", "UD", n. 45, maggio 1988, p.4 e poi "UD", ottobre 1988, n. 49, pp. 15-16), i ricercatori di Palermo continuano la loro battaglia per una corretta gestione dell'ateneo e per un rapporto attivo con la città.

I ricercatori chiedono al rettore un dibattito pubblico prima dell'approvazione

GIORNALE DI SICILIA

DOMENICA 22 GENNAIO 1989

Università, polemica sul bilancio

PALERMO — I ricercatori prendono al volo la critica rivolta dal sindaco Orlando all'università, accusata di rimanere indifferente a quanto accade nella città, anzi di essere una «zona franca» rispetto a un fermento che sta investendo tutti i settori, e rispondono al sindaco con la presentazione di un ordine del giorno che è già stato depositato presso la direzione amministrativa dell'ateneo. Chiedono un dibattito pubblico sugli appalti e su tutto quello che direttamente o indirettamente è oggetto delle previsioni di spesa per l'89. La richiesta, firmata dai rappresentanti dei ricercatori nel consiglio di amministrazione, Guido Masotto e Fulvio Vassallo Paleologo, viene nel momento in cui sta per essere approvato il bilancio di previsione, un documento in cui si decide come spendere qualcosa come trecento miliardi, di cui una ottantina per il funzionamento del policlinico.

L'ordine del giorno presentato dai ricercatori impegna il consiglio di amministrazione dell'università a chiedere al rettore Ignazio Melisenda la convocazione di una «conferenza di ateneo» prima dell'approvazione del bilancio, coin-

Melisenda replica ad Orlando
«Nessuna zona franca
nell'Ateneo». Puglisi: «Troppi
appalti a trattativa privata»

volgendo nel pubblico dibattito il sindaco Orlando e la giunta pentacolore. «Non è possibile una "normale" approvazione di bilancio preventivo — scrivono i ricercatori — in assenza di una riflessione pubblica che faccia la massima chiarezza su tutti i problemi aperti nell'università». Una posizione, quella dei ricercatori, che rischia di mandare a monte l'approvazione del bilancio. La seduta per vagliare lo strumento finanziario è infatti fissata per la settimana prossima e se il rettore non convocherà il confronto pubblico i rappresentanti dei ricercatori potrebbero far mancare il numero legale in consigli di amministrazione.

Il sindaco Orlando aveva denunciato in una intervista a Repubblica l'inerzia dell'università il mese scorso. Aveva detto, fra l'altro, che a Palermo gran parte degli intellettuali si nasconde die-

tro le cattedre e non si schiera sul fronte antimafia. Contro le dichiarazioni di Orlando, in difesa dei docenti universitari, aveva protestato il professor Nunzio Incardona, ma gli aveva risposto sul Manifesto anche il prorettore dell'ateneo, il socialista Gianni Puglisi, sostenendo che «Orlando ha ragione quando dice che c'è molto da rinnovare, nell'università, da rifondare e da ripulire».

Riprendendo il discorso sugli appalti, Puglisi aveva anche dichiarato che «da circa tre anni ci sono tre ispettori ministeriali e alcuni funzionari della Guardia di finanza che stanno indagando su alcuni aspetti della gestione amministrativo-contabile dell'università». Aveva anche ricordato l'incarico avuto nell'86, «di presiedere una commissione di indagine per verificare la questione degli appalti: i lavori si chiusero nel giu-

gno '87 con un quadro allarmante e da allora non è cambiato nulla. Due terzi degli appalti nell'università vengono fatti in regime di trattativa privata. Le stesse forniture per materiale vengono gestite fuori gara».

Una denuncia pesantissima, alla quale ribatte il rettore Melisenda: un colpo ai ricercatori, sul bilancio, e un colpo a Puglisi, sugli appalti.

«Gli appalti di un certo rilievo — dice il rettore — non rientrano nel bilancio '89, come in tutti gli atenei, tranne per quanto attiene alle manutenzioni e ai servizi, che incidono in misura poco consistente».

E le trattative private? «La gestione complessiva fa capo alla sede centrale, ma un insieme di fondi vengono assegnati alle facoltà, agli istituti, ai dipartimenti e vengono gestiti dai presidi, dai direttori, i quali, va comunque detto, li gestiscono con il parere dei rispettivi consigli. Non sono d'accordo col sindaco: l'università non è una zona franca».

Ma su tutti i temi ora i ricercatori intendono discutere pubblicamente con giunta, sindaco e vertici dell'ateneo prima dell'approvazione del bilancio.

Della Parrinello

SABATO 18 FEBBRAIO 1989
alle ore 10 in punto
a Roma - Geologia ("Sapienza")
ASSEMBLEA NAZIONALE
dei
RICERCATORI UNIVERSITARI

**ALL'ASSEMBLEA SONO INVITATI I DEPUTATI, I PARTITI
E LE ORGANIZZAZIONI UNIVERSITARIE**

ORDINE DEL GIORNO:

DALLE 10 ALLE 14.

1. Valutazione della risposta del governo e e del Parlamento alle richieste urgenti avanzate dai ricercatori:

- partecipazione alla terza tornata dei giudizi di idoneità ad associato;
- presenza paritetica nel senato accademico integrato previsto dal disegno di legge per l'istituzione del ministero università-ricerca;
- riconoscimento del ruolo docente nell'ambito del disegno di legge per la riforma degli ordinamenti didattici.

2. Decisione di una eventuale intensificazione della lotta.

DALLE 15 ALLE 18.

3. Scelta dei candidati dei ricercatori per il prossimo rinnovo del CUN.

4. Iniziative di lotta e organizzative comuni con gli associati.

5. Problemi finanziari e organizzativi.

***E necessaria la presenza dei delegati di tutti gli atenei.
Alla riunione possono partecipare tutti i ricercatori che lo vogliono.***

(Si prega di riprodurre questo avviso, di affiggerlo e distribuirlo tra tutti i ricercatori della facoltà)